



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento igienico – sanitario di mercato

Approvato con deliberazione consiliare numero 147 di data 30.10.1986



ORGANI DI VIGILANZA

ART. 1

Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria sul mercato ambulante è affidato al Comune che lo esercita attraverso i propri organi ed i servizi sanitari.

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 2

Tutte le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita sui mercati settimanali al minuto sono soggette a vigilanza sanitaria, a seconda delle rispettive competenze, dal servizio medico o veterinario.

ART. 3

I venditori ambulanti, che trattano sostanze alimentari, devono essere muniti del libretto di idoneità sanitaria a norma dell'art. 24 della Legge 30.04.1962 n. 283, dell'art. 37 del D.P.R. n. 327 del 26.03.1980 e del 2° comma art. 32 del Regolamento di Esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983 n. 46.

ART. 4

Nei mercati è proibito introdurre, tenere in deposito e porre in vendita, derrate alimentari adulterate, in via di decomposizione o comunque alterate.

Tutte le sostanze alimentari poste in vendita devono essere esposte sul banco o nel chiosco od in altra attrezzatura appositamente allestita, restando con ciò espressamente vietato di collocare sostanze alimentari in terra, anche se le stesse sono contenute in cesti od in casse od in altri recipienti.

E' anche vietata la diretta somministrazione al pubblico di bevande di qualsiasi gradazione alcolica e di qualsiasi altro prodotto alimentare per il quale la Legge non ne permette la vendita in forma ambulante.

ART. 5

La vendita di sostanze per l'alimentazione dell'uomo e degli animali è consentita solo nelle aree stabilite, a norma di legge, dal Comune.



ART. 6

Per quanto attiene agli eventuali provvedimenti di prelievo di campioni per l'esecuzione di esami di laboratorio, di sequestro, di contravvenzione, si fa riferimento alla vigente legislazione sanitaria ed annonaria (Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 29.07.1982 n.571).

CARNE E PRODOTTI CARNEI

ART. 7

E' vietata la vendita ambulante sia nel mercato settimanale sia in forma itinerante di carni di animali da macello fresche, refrigerate, surgelate, cotte e comunque conservate con la sola eccezione di cui al seguente articolo.

ART. 8

E' consentita la vendita nel mercato settimanale di carni di animali da macello insaccate crude stagionate, stagionate salate e/o affumicate, stufate ed insaccate cotte, alla condizione che le stesse siano poste in vendita in pezzi interi, non affettate e comunque conformi alle norme previste dall'art. 55 del R.D. 20.12.1928 n. 3298, dall'art. 8 della legge 30.04.1962 n. 283, del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 26.03.1980 n. 327 nonché dal D.P.R. 18.05.1982 n. 322.

E' inoltre consentita la vendita nei mercati settimanali e nella Fiera annuale, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario di cui al D.P.R. 10.08.1972 n. 967 ed alla esclusiva condizione che siano cotte allo spiedo, delle carni di pollame. Per tale vendita è necessario il possesso dell'attestazione di idoneità sanitaria dell'attrezzatura di conservazione e di vendita rilasciata dal servizio veterinario ufficiale competente valida per il mercato, il posteggio ed il periodo in essa indicati e nei quali la vendita viene effettuata.

L'attestazione di idoneità sanitaria ha la validità di un anno ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato entro il mese di gennaio degli anni successivi mediante visto di conferma da parte del servizio veterinario ufficiale competente.

E' comunque esclusa la vendita in forma itinerante di carne e prodotti carnei.

PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI

ART. 9

E' consentita sul mercato settimanale la vendita di pesce e degli altri prodotti ittici freschi e refrigerati, con la tassativa esclusione di tutti i prodotti ittici congelati e scongelati, in chioschi mobili attrezzati purché l'attrezzatura di conservazione e di vendita sia riconosciuta idonea dal servizio veterinario ufficiale competente che ne rilascia attestazione valida per il mercato, il posteggio ed il periodo in essa indicati e nei quali la vendita viene effettuata.

L'attrezzatura comunque deve prevedere un adeguato impianto frigorifero.

ART. 10



Regolamento igienico – sanitario di mercato

L'attestazione di idoneità sanitaria, ha validità di 1 anno ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato entro il mese di gennaio degli anni successivi mediante visto di conferma del servizio veterinario ufficiale competente anche ai sensi del 5° comma art. 34 del Regolamento di Esecuzione della L.P. n. 46/83.

ART. 11

La vendita del pesce e degli altri prodotti ittici freschi e congelati è proibita nella forma itinerante.

ART. 12

La vendita dei molluschi eduli lammelibranchi, di cui alla legge 2 aprile 1977 n. 192 e successive modificazioni ed integrazioni, è sotto qualsiasi forma vietata.

ART. 13

I prodotti ittici freschi e refrigerati in stato di alterazione anche incipiente, quelli morti, anche a seguito dell'impiego di sostanze nocive, o pescati in acque pericolose per la salute pubblica, nonché quelli appartenenti a specie nocive, anche in relazione a particolari periodi dell'anno, vengono sequestrati dagli organi di vigilanza e distrutti su disposizione del servizio sanitario competente.

E' proibito l'impiego di sostanze coloranti anche non nocive e l'uso di qualsiasi espediente per far apparire come freschi i pesci e gli altri prodotti ittici in stato di incipiente alterazione.

FORMAGGI

ART. 14

La vendita dei formaggi è soggetta alla vigilanza dell'Ufficiale sanitario. Tali prodotti devono essere esposti su banchi, chioschi od altra attrezzatura provvista di copertura e protetta verso l'esterno mediante vetrina.

FRUTTA, LEGUMI FRESCHI, ERBAGGI, FUNGHI

ART. 15

E' vietata la vendita di frutta immatura destinata al consumo diretto, di prodotti orticoli comunque guasti, fermentati, sudici, alterati, commisti con piante nocive o insalubri.

La frutta posta in vendita non deve presentare residui di presidi sanitari in percentuale superiore a quella consentita dalla Legge.

ART. 16

Non è consentita nel mercato settimanale la vendita dei funghi anche secchi e comunque conservati con eccezione di quelli coltivati.



ART. 17

E' vietata la vendita di frutta, legumi freschi, erbaggi, funghi, bagnati artificialmente allo scopo di aumentare il peso.

ART. 18

La vendita di funghi secchi, sul mercato ambulante, viene permessa solo alla condizione che i funghi secchi siano racchiusi in sacchetti trasparenti di cellophane, debitamente suggellati da parte dell'azienda produttrice, la quale dichiara con apposito cartellino, collocato nell'interno del sacchetto, ma chiaramente visibile dall'esterno, la qualità e la commestibilità dei funghi contenuti nel sacchetto.

ART. 19

E' vietato adoperare per la lavatura di erbaggi e delle verdure acque di fossi od acque esposte ad inquinamenti o comunque sospette di contenere materie inquinanti.

ART. 20

I prodotti ortofrutticoli guasti, fermentati o comunque alterati, come pure quelli che dagli Organi addetti alla sorveglianza vengono trovati nocivi alla salute pubblica, e quelli di cui è vietata la introduzione sui mercati, verranno sequestrati dagli Organi stessi, i quali procederanno pure ad elevare la contravvenzione.

ART. 21

La frutta immatura portata sul mercato per essere smerciata come tale dovrà venire segnalata con apposito cartello portante la dicitura: "FRUTTA IMMATURA".

La frutta immatura trovata esposta in vendita senza il prescritto cartello sarà immediatamente sequestrata.

Se nei contenitori si trovasse mescolata frutta matura con frutta immatura, verrà considerata tutta la partita come si trattasse di solo frutta immatura.

ART. 22

E' fatto divieto ai consumatori di toccare la frutta esposta per la vendita: sul banco di vendita dovrà costantemente essere apposto un cartello con la dicitura "NON TOCCARE LA FRUTTA".

Dovrà pure essere esposto sui banchi di vendita altro cartello invitante i consumatori a lavare la frutta prima di mangiarla.

ART. 23

E' vietata la vendita di legumi e di erbaggi guasti, fermentati, colorati artificialmente, sudici, commisti con piante o materiali nocivi, o comunque insalubri.

E' pure vietata la vendita di prodotti, che siano stati conservati in locali esposti a gravi inconvenienti igienici, o dove dormono persone o si tengono animali.



ART. 24

Il prelievo dai contenitori per la vendita delle fragole, dei lamponi e del mirtillo rosso e nero deve essere effettuato con palette di materiale rispondente alla normativa sugli alimenti, e sempre pulite.

ART. 25

Non si potranno vendere frutta, legumi e simili articoli se immaturi, fermentati, colorati artificialmente e comunque alterati. E' pure proibita la vendita di patate o di altri tuberi germogliati o che subiranno la congelazione o affetti da malattie parassitarie o che abbiano uno strato di colorazione sotto la buccia dovuta all'esposizione alla luce del sole.



VARIE

ART. 26

La vendita ambulante, sui mercati o comunque in forma itinerante di gelati, gassose o dolciumi è soggetta a permesso del Capo dell'Amministrazione comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà personalmente o a mezzo dei suoi organi giudicare sulle modalità della custodia e della vendita e controllare l'esatto adempimento delle norme prescritte.

ART. 27

Non è permesso abbandonare sulle vie o piazze, carretti, casse, panche ed altri oggetti.
Terminato il posteggio, a cura del concessionario, dovrà essere sgomberato per intero il suolo pubblico e fatta la necessaria pulizia.

ART. 28

Le installazioni di vendita e i recipienti (cesti, cassette, od altro) che racchiudono la merce posta in vendita, devono essere mantenuti costantemente puliti ed in buono stato.

ART. 29

Il recipiente per la raccolta dei rifiuti deve essere provvisto di coperchio e dell'indicazione "RIFIUTI".

ART. 30

In osservanza alle disposizioni vigenti dirette ad impedire il diffondersi delle mosche, tutte le merci esposte in vendita e facilmente inquinabili, devono essere protette contro le mosche con mezzi adatti, come vetrine, campane di vetro, reti metalliche o veli (Legge 29.03.1928 n. 858).

ART. 31

Il commercio delle uova deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze igienico-alimentari previste dalle norme sanitarie vigenti e, per quanto concerne l'imballaggio e l'etichettatura, secondo quanto previsto dalla legge 3 maggio 1971 n. 419 e dal D.M. 19 ottobre 1971.
E' comunque proibito vendere uova guaste o colorate con sostanze nocive o non consentite.

ART. 32

La vendita del miele è consentita solo in confezioni originali e conformi alla legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni.

ART. 33



Regolamento igienico – sanitario di mercato

L'autorità comunale è tenuta alla tempestiva pulizia, disinfezione e demuscazione dei luoghi ove si esercita la vendita ambulante di alimenti.

ART. 34

Gli alimenti e le bevande posti in vendita in confezione originale debbono riportare le indicazioni prescritte dalla legge 30 aprile 1962 n. 283, dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 26.03.1980 n. 327 nonché dal D.P.R. 18.05.1982 n. 322.

ART. 35

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme previste dal R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298, dal D.P.R. 10 agosto 1972 n. 967, dalla Legge 30 aprile 1962 n. 283 nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e dal D.P.R. 18.05.1982 n. 322, dalla L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 13.12.1984 n. 18-13/L nonché alle disposizioni legislative e regolamentari che dovessero essere emanate nella materia.

SANZIONI

ART. 36

Gli ambulanti dovranno attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni, al dettato della L.P. 22.12.1983, n. 46 e relativo Regolamento di esecuzione, alle norme del regolamento per il mercato settimanale del Comune di Lavis nonché alle direttive impartite di volta in volta dall'Autorità comunale.

I trasgressori sono sottoposti all'azione contravvenzionale prevista dall'art. 106 della legge comunale e provinciale così come modificato dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dall'art. 75 della L.P. 22.12.1983 n. 46, fatte salve eventuali sanzioni penali disposte da altre leggi.

Contro i trasgressori alle norme del presente regolamento può anche essere adottato il provvedimento della sospensione temporanea dall'attività o, nei casi più gravi e di recidiva, dell'allontanamento definitivo dal mercato.